

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ALIQUOTA ANNO 2008: unica **5,75** per mille

DETRAZIONE COMUNALE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € **103,29**

ULTERIORE DETRAZIONE per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all'**1,33 PER MILLE** della base imponibile, per un massimo di € 200,00=; (comma 2bis dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 5 della Legge n.244 del 24/12/2007 - Finanziaria 2008)

Sono escluse dall'applicazione della maggiore detrazione dell'1,33 per mille, le unità immobiliari per le quali il legislatore non ha esteso espressamente la disciplina dell'abitazione principale, ossia quelle che non sono contemplate dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 6, comma 3bis del D. Lgs. 504/1992;

VERSAMENTI da effettuare sul c.c.p. n. **11783131**
intestato: Comune di Roasio – Serv. Tesoreria ICI

ACCONTO entro il **16 giugno 2008**
SALDO dal **1° dicembre** al **16 dicembre 2008**

L'ICI è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare:

- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli (attualmente esenti dal foglio n. 1 al foglio n. 35 compreso, ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977.)

L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati, terreni agricoli e/o aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.

L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno, considerando come mese intero ogni frazione pari o superiore a 15 giorni, e proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile.

Aliquote

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2008 sono state riconfermate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2008, nelle seguenti misure:

- aliquota unica del 5,75 per mille
- detrazione abitazione principale € 103,29

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, nella misura massima di n. 1 per ogni fattispecie le seguenti pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:

N. 1 cantina/deposito	- categoria catastale C2
N. 1 rimessa/autorimessa	- categoria catastale C6
N. 1 tettoia/posto auto	- categoria catastale C7

L'assimilazione opera a condizione che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla abitazione (con esclusione degli asservimenti occasionali o temporanei) e che ricadano all'interno dell'area pertinenziale dell'abitazione principale.

La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e la quota residuale non assorbita dalla stessa può essere imputata alle pertinenze fino alla concorrenza dell'imposta ad esse riferita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano adibite ad abitazione principale del socio assegnatario.

Dichiarazione ICI

E' rimasto valido l'obbligo della denuncia ICI per variazioni intervenute nell'anno precedente a quello di presentazione, qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 (disciplina modello unico informatico);

Recupero fabbricati siti nei centri storici

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di fabbricati inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico siti nei centri storici delimitati con deliberazione C.C. n. 13 del 06/03/1979, è prevista un'aliquota agevolata annualmente deliberata dall'Amministrazione Comunale.

L'aliquota agevolata è applicabile, previi pareri rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia, dal giorno di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.